

parte dell'articolo della Commissione e mantenuta la prima che coincide sostanzialmente coll'articolo del Ministero, così io mi unisco a questa proposta.

Però mi permetta la Camera alcune domande di schiarimento alla Commissione.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Non posso, onorevole Bortolucci, è chiusa la discussione.

BORTOLUCCI. Per semplici schiarimenti, onde illuminare la mia coscienza.

PRESIDENTE. Perdoni, non posso.

Onorevole Ercole, ritira la sua proposta?

ERCOLE. Se permette, farei una dichiarazione.

PRESIDENTE. Faccia la sua dichiarazione.

ERCOLE. Io aveva domandata la soppressione dell'alinea in discussione, perchè, a mio avviso, se si ammettesse la larga limitazione contenuta in esso, sarebbe perduto lo scopo dell'articolo che mira a stabilire l'invulnerabilità assoluta del segreto delle carte delicate e gelose che si conservano negli archivi ed uffici delle congregazioni religiose. Basti far cenno della penitenzieria ove, come tutti sanno, sono custoditi i casi di coscienza che per qualunque motivo non possono essere ricercati. Nessuno vorrà al certo pretendere che l'autorità giudiziaria abbia diritto di visitare queste carte.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole...

ERCOLE. Farò una dichiarazione complessiva per brevità di discussione.

Io ho anche proposto un articolo aggiuntivo, perchè credeva fosse nostro compito di dichiarare l'applicabilità della sanzione penale contenuta nell'articolo 205 del Codice penale del 1859 pubblicato in Roma, che si attaglia perfettamente al caso, tanto più per le anomalie deplorabili di diversi Codici penali in Italia. Ma, avendo fatte delle osservazioni a questo riguardo ed in via privata alla Commissione, mi ebbe a dire che, data la violazione, si sarebbe applicata la legge penale del luogo, e che essa non reputava quindi necessario di stabilire nella fattispecie una sola sanzione penale in tutto il regno.

Perciò, dopo queste dichiarazioni della Commissione, per amore di brevità, ritiro questa mia aggiunta.

PRESIDENTE. Onorevole La Spada, ella aveva proposto un emendamento al secondo alinea; se ella credesse di unirsi alla Commissione, allora si eviterebbe di fare una riserva speciale.

LA SPADA. Credo, o signori, per l'ordine della votazione che il mio emendamento venga quando sia respinta la proposta di soppressione.

PRESIDENTE. Dunque ella lo mantiene.

Ritenga la Camera che l'onorevole Ugdulena e l'onorevole Bortolucci, d'accordo col Ministero, hanno proposta la soppressione del secondo alinea.

Prima di tutto metterò ai voti la soppressione o la conservazione. Se la Camera lo sopprime, non c'è altro

da aggiungere; quando dichiaro di conservarlo, metterò poi a partito l'emendamento dell'onorevole La Spada dopo quello dell'onorevole Mancini.

Leggo questo secondo alinea:

« L'autorità giudiziaria decide sulle dimande di esibizione o rilascio, in originale o in copia, di documenti esistenti presso codesti uffici, quando non siano accolte. »

Pongo ai voti questo alinea.

(Dopo prova e controprova, la Camera lo respinge.)

Ora do lettura del primo alinea:

« È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici e congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente ecclesiastiche. »

CRISPI. Vi è l'emendamento dell'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Lo so.

L'onorevole Mancini propone che invece delle parole *meramente ecclesiastiche* si dica *meramente spirituali*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato e quindi approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 8 composto di questo primo alinea.

(È approvato.)

(*Conversazioni generali.*)

Li prego di fare silenzio.

« Art. 9. La pubblicazione degli atti del ministero ecclesiastico della Santa Sede, sia per affissione alle porte delle chiese, sia in qualunque altro modo venga determinato da essa stessa, non è soggetta ad alcuna opposizione o vincolo per parte del Governo, ed è difesa da qualunque impedimento od ostacolo per parte dei privati. »

L'onorevole Pisanelli ha proposto una nuova formula dell'articolo 9 che sarebbe la seguente:

« Il Sommo Pontefice avrà piena facoltà di fare affiggere alle porte delle Chiese, e pubblicare nei luoghi e modi soliti tutti gli atti del suo ministero ecclesiastico. »

Prego il Ministero e la Commissione ad esaminare questa nuova redazione, perchè, nel caso deliberassero di accettarla, la discussione potrebbe venire facilitata.

BONGHI, relatore. La Commissione, come la Camera vede, non conosce questa nuova redazione che da questo momento; ad ogni modo, io domando all'onorevole Pisanelli che mi faccia intanto sapere se con quella sua espressione *nei modi e luoghi soliti* intenda che il Pontefice possa continuare ad affiggere i suoi atti alla porta di Monte Citorio, che vorrebbe dire alla porta della Camera dei deputati. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore a voler trasmettere al Ministero la proposta dell'onorevole Pisanelli.

PISANELLI. L'onorevole Bonghi chiede a me una spiegazione d'un fatto che non è mio.